

Legge regionale 14 giugno 2007 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024 - Testo coord. alla Legge regionale 10 maggio 2024 n.3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Art. 4

(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)(1)

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:

- a)** ambienti aperti alpini;
- b)** ambienti forestali alpini;
- c)** ambienti misti mediterranei;
- d)** ambienti steppici;
- e)** colonie di uccelli marini;
- f)** zone umide;
- g)** ambienti fluviali;
- h)** ambienti agricoli;
- i)** valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
- j)** valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche.

(2)

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).

4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, della legge regionale 7/2008.

(3)

5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti.

(4)(5)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024

3 Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024

4 Parole sostituite al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024

5 Parole soppresse al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024